

TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA
Causa n. 502/2015

Il giudice del lavoro,

a scioglimento della riserva assunta;

letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti e viste le istanze ed eccezioni delle parti;

rilevato:

che parte ricorrente ha rinnovato la richiesta di essere autorizzata alla notificazione del ricorso ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. stante l'elevato numero degli stessi;

che in sede di emissione di decreto di fissazione dell'udienza del *sub* – procedimento cautelare si è specificato che l'art. 151 c.p.c. riguarda fattispecie diverse da quelle in cui la notificazione deve farsi per pubblici proclami e che quest'ultima, invocabile nel caso di specie (posto che la notificazione nei modi ordinari appare sommamente difficile per l'elevato numero dei destinatari), è, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., di competenza esclusiva del capo dell'Ufficio Giudiziario e richiede l'intervento del Pubblico ministero;

che non è applicabile il disposto di cui all'art. 151 c.p.c. là dove si verte in fattispecie ricadente nella previsione di cui all'art. 150 c.p.c.;

che, come chiarito, la pubblicazione del ricorso su un sito *web* non è allo stato omologabile alla notifica delle controversie civili, poiché le forme atipiche di notificazione, autorizzate dal giudice a norma dell'art. 151 c.p.c., devono comunque rispettare i requisiti, minimi, essenziali allo scopo fondamentale della notificazione, fornendo cioè un grado di certezza della co-



noscenza legale da parte del destinatario non diverso da quello offerto dai procedimenti ordinari (cfr. Cass. SU 14571/2007, secondo cui il giudice deve disporre un mezzo equipollente che non riduca la soglia di certezza della conoscenza legale da parte dell'atto da parte del destinatario);

ritenuto che in sede di merito sia necessario provvedere alla notificazione ai controinteressati (*“sussiste litisconsorzio necessario con gli idonei delle diverse graduatorie concorsuali nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e del risultato che l'eventuale accoglimento della domanda comporterebbe, da ritenersi in concreto equivalente alla riformulazione della graduatoria (v. Cass., 7.7.2009, n. 15912)”*);

rilevato che la stessa non è stata eseguita nelle forme indicate;

letto l'art. 291 c.p.c. nell'interpretazione data da Cass., n. 1483/2015;

assegna a parte ricorrente termine fino al 31.5.2016 per effettuare la notificazione ai controinteressati;

fissa per gli incombeni di cui all'art. 420 c.p.c. l'udienza del **20.7.2016, ore 9,45**;

manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Forlì, 30/03/2016

Il giudice del lavoro

Dott. Luca Mascini

